

Firenze, 16.11.2015

Allegato: modifiche “FURP cooperazione” – Proposta ACI Toscana

Una criticità segnalata nell’architettura dei bandi a valere sul Por Creo riscontrata anche nel bando standard così come predisposto, è quella relativa ai codici ATECO posti quali condizioni di ammissibilità al finanziamento; riteniamo vi sia un accesso troppo limitato in termini di tali codici per il settore delle cooperative di servizi, per cui occorrerebbe una diversa declinazione di tali condizioni, così da permettere l’accesso ai bandi anche alle imprese che, pur non possedendo uno o più codici richiesti tra le proprie attività prevalenti, possano dimostrare comunque di averne tra le attività secondarie, evitando così di precludere alle suddette cooperative – operanti spesso in regime di multisettorialità – l’accesso ai fondi regionali.

Anche nella specifica misura FURP COOPERATIVE esistono forti limitazioni nei codici ATECO per quanto attiene alle attività dei servizi.

Il settore sociale ad esempio, che per sua stessa natura si struttura spesso combinando insieme molteplici tipologie di attività, rimane spesso escluso dai bandi FURP per la rigidità dei suddetti codici, mentre occorrerebbe valorizzare, specie nella cooperazione sociale, il suo potenziale di innovazione sociale, ambientale e culturale. Sarebbe più in generale auspicabile che tutte le cooperative, ad esclusione del settore abitazione ed agricoltura, potessero accedere al FURP senza ulteriori limitazioni. Occorre quindi ponderare certe condizioni di ammissibilità con l’ampio raggio d’azione tipico delle cooperative di servizi indotto dalla loro tipica multiattività, così da permettere alle suddette imprese che abbiano programmi di investimento coerenti di poter ottenere l’agevolazione prevista dal FURP.

Sono peraltro necessari a nostro parere alcuni chiarimenti in termini di bando standard.

Rimanendo sui requisiti di ammissibilità, il bando standard ad oggi non spiega che cosa si intenda per “merito creditizio” e quale sia la documentazione da presentare per ottenere tale merito, mentre sul tema del DURC non pare molto chiaro in che cosa si sostanzi la richiesta “certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi”, così come pare difficile individuare una “documentazione equipollente al DURC” – un *unicum* del nostro Paese – quando il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda non abbia sede o unità operativa in Toscana.

Per quanto attiene alle cause di esclusione, se è ovvio concordare sulla necessità di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, vorremmo suggerirle di non escludere l’impresa che abbia ottenuto la definitiva approvazione di piani attestati di risanamento ex art. 67 o di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, se nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando non sia stata oggetto di



procedimento amministrativo per grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o per carenza dei requisiti essenziali di ammissibilità.

Passando al tema delle Reti/Soggetto e Reti/Contratto, pensiamo sia sufficiente quale soglia minima quantitativa quella delle 5 unità perché possa configurarsi la fattispecie di rete, così come vorremmo suggerire una maggiore flessibilità nella valutazione di tali forme di aggregazione imprenditoriale, riflettendo magari su soluzioni alternative rispetto alla condizione che richiede per tutte le imprese facenti parte della rete il possesso dei codici Ateco previsti dal bando.

In merito alle modalità e termini di presentazione della domanda, oltre ad auspicare che vengano risolti nel tempo alcuni problemi di natura tecnico-informatica (difficoltosa chiusura della domanda a causa della firma digitale e lentezza nel salvataggio dei dati inseriti) chiediamo se possibile di implementare il software di gestione delle domande in modo che contempli il "genus" società cooperativa permettendoci di segnalarlo da subito in fase di compilazione e in modo da superare le attuali difficoltà in sede di presentazione della domanda (laddove il software richiede di esplicitare le quote possedute dai soci, scontrandosi con il nostro principio fondante "una testa un voto").

Alcuni suggerimenti ci permettiamo inoltre di rivolgerle in termini di "istruttoria e valutazione della domanda", valutando la possibilità di estendere a 15 gg anziché gli attuali 10 gg i termini per l'invio di eventuali integrazioni sulla documentazione a corredo della domanda di finanziamento, così come per contro sarebbero auspicabili 90 gg piuttosto che 120 gg per la formulazione della graduatoria delle domande.

Altra riflessione che vorremmo proporle è quella sul tema della modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione, ambito che vede spesso confluire in caso di cessione d'azienda una piccola realtà imprenditoriale in difficoltà all'interno di una impresa di maggiori dimensioni e dove a nostro giudizio la prima dovrebbe pur sempre, proprio per le sue problematiche economiche, rimanere meritevole di ammissione.